

## SETTORE

## AGEVOLAZIONI

### DEFINITE LE MODALITÀ DI RICHIESTA / UTILIZZO DEL “TAX CREDIT VACANZE”

#### RIFERIMENTI

- Art. 176, DL n. 34/2020
- Provvedimento Agenzia Entrate 17.6.2020

#### IN SINTESI

*Dopo aver acquisito il “via libera” dal Garante della Privacy, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato le modalità attuative per la fruizione dell’agevolazione c.d. “Tax credit vacanze” introdotta dal c.d. “Decreto Rilancio”.*

*I soggetti interessati, in possesso di un’identità SPID o della Carta d’identità elettronica (CIE), devono utilizzare una specifica app gestita da PagoPA spa, denominata “IO”, tramite la quale è generato un codice univoco e un QR-code.*

*L’agevolazione in esame:*

- *può essere richiesta dall’1.7.2020 (il termine ultimo per l’utilizzo del bonus è fissato al 31.12.2020);*
- *è utilizzabile per l’80% sotto forma di sconto del corrispettivo dovuto per il servizio turistico e per il restante 20% quale detrazione nel mod. REDDITI / 730.*

Nell'ambito del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", sono state introdotte specifiche misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Tra le misure adottate per sostenere il comparto turistico / alberghiero, l'art. 176 del citato Decreto ha introdotto, per il 2020, una specifica agevolazione, c.d. "Tax credit vacanze", utilizzabile presso le strutture ricettive nazionali.

Recentemente, con il Provvedimento 17.6.2020, l'Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità attuative per beneficiare della predetta agevolazione, dopo aver ottenuto il "via libera" da parte del Garante della Privacy.

In particolare, i soggetti interessati devono utilizzare una specifica app gestita da PagoPA spa, denominata "IO", tramite la quale è generato un codice univoco e un QR-code necessari per fruire dell'agevolazione. A tal fine, il beneficiario deve essere in possesso di un'identità SPID o della Carta d'identità elettronica (CIE).

### SOGGETTI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione in esame spetta, **per il 2020**, a favore dei **nuclei familiari con un ISEE** in corso di validità, ordinario / corrente **non superiore a € 40.000**, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da:

- **imprese turistiche ricettive;**
- **agriturismi;**
- **bed & breakfast;**

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

### MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Come previsto dal citato art. 176, il credito, utilizzabile da **un solo componente per nucleo familiare**, spetta nella **misura massima** di:

- **€ 500** per i nuclei familiari composti da **più di 2 persone;**
- **€ 300** per i nuclei familiari composti da **2 persone;**
- **€ 150** per quelli composti da **1 sola persona.**

Tale credito è fruibile nella misura:

- **del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto;**
- **del 20% in forma di detrazione d'imposta** in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2020 (mod. 730 / REDDITI 2021).

Al fine del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:


- le spese devono essere **sostenute in un'unica soluzione** in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo / bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da **fattura elettronica / documento commerciale / scontrino o ricevuta fiscale** nel quale va indicato il codice fiscale del soggetto fruitore del credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio / intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

### MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Per accedere all'agevolazione in esame **un componente del nucleo familiare** deve:

- disporre dell'attestazione ISEE, presentando all'INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (anche tramite un CAF);

- dotarsi di un'identità SPID / Carta d'identità elettronica (CIE);
- scaricare sul proprio smartphone l'apposita app gestita da PagoPA spa denominata "IO".



Nel citato Provvedimento 17.6.2020 l'Agenzia delle Entrate specifica che la richiesta per accedere al beneficio **va presentata, a decorrere dall'1.7.2020**, da un qualunque componente del nucleo familiare dotato delle predette credenziali utilizzando la citata app "IO", tramite la quale è generato un **codice univoco** e un **QR-code**.

PagoPA spa verifica la presenza dei requisiti relativi all'ISEE del nucleo familiare del richiedente e trasmette allo stesso un messaggio con l'esito della richiesta.

Nel caso in cui dalla verifica effettuata non risulta presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità



*"il richiedente viene informato della necessità di presentare la relativa DSU e, una volta effettuato tale adempimento, di ripresentare la richiesta di accesso all'agevolazione".*

Dalla verifica possono emergere le seguenti situazioni:

- richiesta valida;
- richiesta valida ma bonus già attivato sullo stesso nucleo familiare;
- richiesta valida ma DSU con omissioni / difformità;
- soglia ISEE superata;
- DSU assente.

Come sopra accennato, in caso di **esito positivo** della verifica, la citata app "IO":




- genera un:
  - **codice univoco**;
  - **QR-code**;

che possono essere utilizzati **alternativamente** dal richiedente per fruire dello sconto;

- invia all’Agenzia delle Entrate:
  - il predetto codice univoco;
  - l’importo massimo spettante;
  - il codice fiscale di ciascun componente del nucleo familiare del richiedente;
 per consentire alla stessa di effettuare le opportune verifiche.

Dopo aver acquisito i predetti dati, l’Agenzia delle Entrate conferma, mediante la citata app “IO”, il **riconoscimento dell’agevolazione** comunicando al richiedente:

- codice univoco;
- QR-code;
- importo massimo del bonus spettante *“con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile”*.



## UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE

Il beneficiario può usufruire dello sconto applicato al corrispettivo dovuto per il pagamento dei servizi offerti da imprese turistiche ricettive / agriturismi / bed & breakfast **nel periodo 1.7.2020 - 31.12.2020**.

Come desumibile dalla Guida “Bonus Vacanze” disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate



**“non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto”.**

Come sopra accennato, tale credito è fruibile nella misura:

- del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- del 20% in forma di detrazione IRPEF per il 2020 nel mod. 730 / REDDITI 2021.


## SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO

Con riferimento allo sconto sul corrispettivo dovuto, nel Provvedimento in esame l’Agenzia precisa che **“è pari all’80 per cento del valore massimo dell’agevolazione attribuita oppure all’80 per cento del corrispettivo dovuto, se quest’ultimo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione attribuita”**.

In merito all'utilizzo del bonus nella citata Guida l'Agenzia specifica la necessità di verificare preventivamente "l'adesione" all'iniziativa del fornitore del servizio turistico e, quindi, l'accettazione del bonus da parte dello stesso.

Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto il beneficiario comunica / esibisce al fornitore il predetto codice univoco / QR-code.

Per la fruibilità dello sconto il fornitore deve utilizzare l'apposita **procedura web disponibile nell'area riservata** del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (Mia scrivania > Servizi per > Comunicare > Bonus Vacanze).



Tramite la predetta procedura il fornitore:

- comunica:
  - il codice univoco / QR-code fornito dal beneficiario;
  - il codice fiscale dell'intestatario della fattura / documento commerciale / scontrino o ricevuta fiscale;
  - l'importo del corrispettivo dovuto;
- dichiara di essere un'impresa turistica ricettiva / agriturismo / bed & breakfast;
- verifica la validità del bonus / importo massimo dello sconto applicabile sulla base di quanto trasmesso da PagoPA all'Agenzia delle Entrate;
- conferma, in caso di esito positivo della verifica, l'applicazione dello sconto.

A seguito dell'avvenuta conferma l'operazione **non può essere annullata** e l'agevolazione:

- va considerata interamente utilizzata;
- non può più essere fruita da alcun componente del nucleo familiare del beneficiario, *“anche per l'importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima”*.



Come evidenziato dall'Agenzia nella citata Guida, il bonus deve essere **utilizzato in un'unica soluzione, presso un'unica struttura turistica**.

Nel caso in cui il corrispettivo dovuto sia inferiore al bonus, lo sconto / detrazione sono commisurati al corrispettivo (il residuo **non** è più utilizzabile).

L'Agenzia delle Entrate trasmette a PagoPA spa le informazioni relative all'utilizzo dello sconto. Il beneficiario viene informato della fruizione dello sconto / data di utilizzo con uno specifico messaggio inviato mediante la citata app "IO".

Tali informazioni sono consultabili dal beneficiario anche nel proprio Cassetto fiscale.

## DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

In merito alla detrazione l'Agenzia specifica che:

- è pari al 20% del valore massimo dell'**agevolazione riconosciuta / corrispettivo dovuto** (se inferiore);
- può essere utilizzata soltanto dall'intestatario della fattura / documento commerciale / scontrino o ricevuta fiscale. Tale componente del nucleo familiare può essere diverso dal soggetto richiedente;
- l'importo spettante è "inserito" direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata;
- l'eventuale quota della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda non può essere:
  - riportata negli anni successivi;
  - richiesta a rimborso.

### Esempio 1



La famiglia Rossi è composta da 4 persone e dispone di un "Bonus Vacanze" pari a € 500 a fronte di una spesa di € 1.000.

Al momento dell'emissione della fattura il beneficiario del bonus potrà usufruire di:

- € 400 di sconto immediato sul corrispettivo dovuto (500 x 80%) pagando alla struttura turistica € 600;
- € 100 di detrazione nel mod. 730 / REDDITI 2021 (500 x 20%).

### Esempio 2



La famiglia Bianchi è composta da 3 persone e dispone di un "Bonus Vacanze" pari a € 500 a fronte di una spesa di € 450.

Essendo il bonus riconosciuto maggiore del costo della vacanza, sconto / detrazione vanno calcolati sul corrispettivo dovuto.

Pertanto, all'emissione della fattura il beneficiario del bonus potrà usufruire di:

- € 360 di sconto immediato sul corrispettivo dovuto (450 x 80%);
- € 90 di detrazione nel mod. 730 / REDDITI 2021 (450 x 20%).

## RECUPERO DELLO SCONTO APPLICATO DAL FORNITORE

Il fornitore, a partire **dal giorno lavorativo successivo** alla conferma di avvenuta applicazione dello sconto al cliente, può:

- recuperare quanto riconosciuto al beneficiario sotto forma di **credito d'imposta** utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate).



A tal fine, l'Agenzia, mediante apposita Risoluzione, istituirà lo specifico codice tributo da indicare nel mod. F24;

- **cedere** (anche parzialmente) il predetto credito d'imposta a terzi, anche diversi dai propri fornitori / istituti di credito / intermediari finanziari.

La cessione va comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante l'apposita piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia stessa nel proprio sito Internet.

Si rammenta infine che:

- il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente;
- **non operano** i limiti di:
  - € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

